




SEGRETERIA GENERALE
**UFFICIO AFFARI
GENERALI**

**RACCOLTA DEGLI STATUTI
E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI
AREZZO**

APPROVAZIONE EFFETTUATA CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 73 DEL 20.05.2013.



**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI
(T.A.R.E.S.)**

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI**

INDICE

NORMATIVA

- Art. 1 Oggetto del regolamento ed entrata in vigore
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti urbani
- Art. 3 Attivazione del servizio
- Art. 4 Presupposto del tributo
- Art. 5 Esclusioni
- Art. 6 Soggetti passivi

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- Art. 7 Determinazione della tariffa e piano finanziario
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 10 Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche
- Art. 11 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 12 Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche
- Art. 13 Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa
- Art. 14 Tariffa giornaliera di smaltimento
- Art. 15 Maggiorazione

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 16 Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata
- Art. 17 Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero
- Art. 18 Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio
- Art. 19 Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso
- Art. 20. Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 21 Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico
- Art. 22 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 23 Obbligo di dichiarazione
- Art. 24 Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni
- Art. 25 Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso
- Art. 26 Poteri del Comune
- Art. 27 Riscossione
- Art. 28 Accertamento
- Art. 29 Accertamento con adesione
- Art. 30 Sanzioni
- Art. 31 Interessi
- Art. 32 Rimborsi
- Art. 33 Importi minimi
- Art. 34 Disposizioni per l'anno 2013

NORMATIVA

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

Il presente regolamento istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201. Lo stesso stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per l'applicazione del tributo. Esso è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2013.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Attivazione del servizio

Nel regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati sono stabiliti i limiti delle zone di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, la forma organizzativa e le modalità d'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani interni, con indicazione, secondo i singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

Art. 4 - Presupposto del tributo

Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo ed anche di fatto, locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Si presume comunque l'occupazione qualora anche uno soltanto degli impianti a rete (acqua, gas, energia elettrica, telefonia o trasmissione dati), sia attivo, o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Anche in mancanza dei presupposti di cui al comma precedente,

l'occupazione di un locale per un'utenza domestica si presume dalla data d'acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 5 - Esclusioni

1. Non sono soggette a tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
2. Sono escluse dal tributo le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
3. Ai sensi dei commi 3 e 22 lettera d) del D.L. n. 201/2011 non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, nonché quelle ove si producono rifiuti non conferibili al pubblico servizio, come a titolo esemplificativo:
 - a) i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportiva. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - b) i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato e le aree scoperte di relativa pertinenza;
 - c) i vani caldaia, le cabine elettriche e simili;
 - d) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, vani adibiti a celle frigorifere;
 - e) le cantine, i ripostigli, soffitte delle abitazioni per la parte con altezza inferiore a m.1,5;
 - f) le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate e prive di allacciamenti ai pubblici servizi, nonché le aree di pertinenza delle stesse, sempreché anche queste ultime risultino inutilizzate;
 - g) i locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti, chiusi e privi di allacciamenti ai pubblici servizi.
 - h) le unità immobiliari inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o conduzione;
 - i) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
 - l) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale

operatorie o ad altri usi ove si producono esclusivamente rifiuti sanitari o radioattivi. Sono invece soggetti a tributo, nell'ambito delle precitate strutture sanitarie, gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo;

m) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

n) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio, incluse le aree di parcheggio.

Le circostanze di cui ai precedenti punti f), g) e h) comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso di ristrutturazione di locali che comporta il temporaneo non utilizzo da parte del nucleo familiare occupante, allo stesso è fatto obbligo di dichiarare i nuovi locali occupati pena la perdita del beneficio all'esclusione dal tributo.

4. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

5. I locali di cui ai commi precedenti devono comunque essere dichiarati al Comune o all'eventuale soggetto gestore del tributo per consentire l'eventuale controllo.

Art. 6 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'art.4 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi restano obbligati alla denuncia di ogni variazione riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, può richiedere

all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo previsto dal comma 2, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. Nel caso di locali utilizzati per periodi inferiori all'anno, i proprietari sono obbligati alla denuncia ed al pagamento del tributo.

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 7 - Determinazione della tariffa e piano finanziario

1. Il tributo deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati ed è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali, ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

La tariffa è determinata con deliberazione del Consiglio Comunale in conformità al Piano finanziario degli interventi relativi al servizio, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente.

Art. 8 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

3. I costi da coprire attraverso la tariffa vengono ripartiti dall'ente locale tra le categorie di utenza domestica e non domestica secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.

Art. 9 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli

occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 10 - Determinazione del numero occupanti per le utenze domestiche

1. Utenze residenti

Il Comune, o altro soggetto gestore del tributo, per il calcolo annuale della tariffa, fa riferimento alle risultanze anagrafiche più recenti in suo possesso.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo dei residenti nell'abitazione, sommando anche i componenti eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Da tale numero complessivo sono esclusi quei componenti che per un periodo non inferiore all'anno risultino ricoverati presso case di cura o di riposo; tale agevolazione è concessa su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla richiesta stessa.

Al fine di tenere aggiornato l'archivio anagrafico degli utenti, il servizio anagrafe dovrà comunicare all'eventuale soggetto gestore del tributo entro il 10 di ogni mese i dati relativi alle nascite, ai matrimoni, ai decessi e ai cambi di residenza avvenuti nel corso del mese precedente. L'obbligo della dichiarazione di variazione in relazione al numero degli occupanti, non ricorre per le persone iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel comune, in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica vengono rilevanti dall'anagrafe stessa.

2. Utenze non residenti

Gli utenti non residenti hanno l'obbligo di dichiarare le complete generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito al successivo art. 24 del presente regolamento. In assenza di tale adempimento non è applicabile all'utenza la riduzione della tariffa stabilita dall'art 19. In questo caso inoltre, il numero dei componenti il nucleo familiare cui si farà riferimento per la determinazione della tariffa sarà relativo a tre persone.

Art. 11 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 12 - Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche

I locali e le aree relative alle utenze non domestiche, tenuto conto della specificità della realtà comunale, sono classificate in relazione alla attività principale in essi svolta, come segue:

- 1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, conventi
- 2 cinematografi e teatri
- 3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 4 impianti sportivi
- 4 bis distributori carburante
- 4 ter campeggi
- 5 stabilimenti balneari
- 6 esposizioni, autosaloni
- 7 alberghi con ristoranti
- 8 alberghi senza ristoranti
- 8 bis agriturismo, case appartamenti vacanze
- 9 case di cura e riposo
- 10 ospedali
- 11 uffici, agenzie, studi professionali
- 12 banche e istituti di credito
- 13 negozi abbigliamento, calzature
- 13 bis libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 14 edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- 15 negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
- 16 banchi di mercato beni durevoli
- 17 attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19 carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20 attività industriali con capannoni di produzione
- 20 bis attività industriali orafe con capannone di produzione
- 21 attività artigianali di produzione beni specifici
- 21 bis attività artigianali di prestazione di servizi
- 21 ter attività artigianali orafe di produzione
- 22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
- 22 bis rosticcerie
- 23 mense, birrerie, amburgherie

24 bar, caffè, pasticceria

25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26 plurilicenze alimentari e/o miste

27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28 ipermercati di generi misti

29 banchi di mercato genere alimentari

30 discoteche, night club, sale gioco

I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate, vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.

Per la determinazione delle classi di attività si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità.

Le attività di commercio all'ingrosso sono classificate secondo il genere merceologico di vendita, con una riduzione del 50% della parte variabile della tariffa.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, etc...) e sono ubicate in luoghi diversi.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Le utenze classificate come produttive o di commercio all'ingrosso che risultino non attive, ancorché sia presente il collegamento anche a uno soltanto degli impianti a rete, sono associate, finché tale condizione permane, alla classe di attività n. 3

Art. 13 - Determinazione della superficie per la commisurazione della tariffa

1. La superficie di riferimento viene così misurata:

- per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali;
- per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono;
- la superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso secondo che risulti rispettivamente inferiore o superiore a 0,50 mq;
- la superficie coperta è computabile solo se l'altezza utile è superiore a cm. 150.

Art. 14 - Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, anche in occasione di manifestazioni ed eventi, è istituita la tariffa di smaltimento da applicare in base alla tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale sino al 100%, da stabilirsi in sede di determinazione annuale delle tariffe, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione, è recuperata unitamente agli interessi ed alle sanzioni eventualmente dovute.
4. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ha l'obbligo di trasmetterne comunicazione all'eventuale gestore del tributo.

Art. 15 - Maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche e da quelle assoggettate al tributo giornaliero, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili.
2. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione, può modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. Per l'anno 2013 la maggiorazione standard è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo.
5. Per l'anno 2013 non trova applicazione la facoltà di cui al comma 2 del presente articolo.

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 16 - Riduzioni alle utenze domestiche per la raccolta differenziata

1. In attuazione del comma 17 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, il Comune prevede differenziazioni tariffarie che tengono conto dei comportamenti virtuosi delle utenze domestiche che provvedono alla raccolta differenziata della frazione umida o altre tipologie di RSU e RSAU, mediante conferimento

differenziato dei rifiuti prodotti, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati singoli o collettivi raggiunti in materia di conferimento a raccolta differenziata. La misura delle predette differenziazioni viene determinata annualmente sulla base dei dati relativi alla raccolta differenziata.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate le riduzioni previste dal D.P.R. n. 158/1999 a favore delle utenze domestiche nella ripartizione dei costi del servizio. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti disposizioni. Le stesse sono determinate per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a raccolta differenziata. In particolare:

a)- è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, pari al 20% a favore delle utenze che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani a mezzo biocompostatore o gestione in cumulo o concimaia, purchè il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico-sanitari ed il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti. La riduzione si applica dal primo giorno del mese successivo a quello di adesione al compostaggio domestico. Il gestore del servizio rifiuti verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra il contribuente perde diritto all'intero beneficio annuale.

b)- è applicata una riduzione tariffaria nella misura massima del 30% sull'importo dovuto a favore delle utenze che conferiscono rifiuti presso i Centri di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purchè il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di gestione.

Art. 17 - Riduzioni alle utenze non domestiche per avvio al recupero

1. In attuazione del comma 18 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, per le utenze non domestiche, sulla tariffa è applicato un coefficiente di differenziazione tariffaria, mediante riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri a consuntivo di avere avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi e presentazione, entro e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, della copia numero 4 del formulario rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n.145. La riduzione è concessa fino ad un massimo del 50 per cento della tariffa.

2. La riduzione è determinata nel rispetto dei criteri dettati dalla delibera di G.C. n.221 del 18.03.2008 con l'applicazione della seguente formula:

riduzione % = (rifiuti avviati a recupero / produzione di riferimento) x 0,30

E' applicata una riduzione tariffaria nella misura massima del 30%

dell'importo dovuto a favore delle utenze non domestiche che conferiscono rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta. La riduzione è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta. Per le modalità di quantificazione di questa riduzione tariffaria, si rinvia ai criteri di calcolo definiti con il richiamato Regolamento di gestione.

Art. 18 – Esclusioni e riduzioni della superficie imponibile per produzioni non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

2. Non sono pertanto soggette al tributo le porzioni di superficie degli insediamenti industriali e artigianali sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali o comunque non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.

3. Ai sensi della lettera d) del comma 22 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la superficie, non assoggettata al tributo dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, vista la difficoltà per la sua determinazione causa l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree e la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfetariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- Autocarrozzerie 35%
- lavanderie a secco e tintorie 35%
- autofficine, elettrauto 30%
- tipografie, stamperie, serigrafie, eliografie, incisioni, vetrerie 25%
- attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili) 20%
- laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, medici 15%
- produzione di allestimenti od insegne, distributori di carburante, autolavaggi 10%

4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla parte variabile della tariffa, devono dimostrare al gestore del servizio del ciclo dei rifiuti che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando entro il 30 Settembre di ogni anno documentazione rilasciata da chi smaltisce il rifiuto speciale o pericoloso.

Art. 19 – Riduzioni delle tariffe per particolari condizioni di uso

1. Ai sensi del comma 15 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2011, la tariffa è ridotta, con la deliberazione annuale di determinazione delle tariffe, fino al 30%, nel caso di:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo, a condizione che:

- vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni;

- tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione;

- detta dichiarazione contenga l'indicazione del Comune di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonché la dichiarazione di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 182 giorni.

2. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la tariffa è applicata una sola volta.

3. La parte variabile della tariffa è ridotta del 30 % nei confronti dell'utente che risieda od abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale. La riduzione si rende applicabile anche nell'ipotesi che il contribuente abbia la residenza nell'alloggio al quale si riferisce la riduzione, ferme restando le altre condizioni previste dalla lettera a) del precedente comma 1.

4. Le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione originaria o di variazione. Le variazioni tariffarie di cui ai precedenti commi 1 e 3, che si rendono applicabili a seguito di mutate condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui gli utenti hanno presentato la denuncia di variazione.

5. L'utente è obbligato a dichiarare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1, 2 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di dichiarazione dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

Art. 20 - Riduzioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti negli appositi punti di raccolta si stabilisce quanto segue:

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani viene effettuata in regime di privativa e

tale regime è esteso a tutto il territorio comunale. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle diverse zone del territorio comunale ed in particolare alla densità abitativa, alla frequenza e qualità del servizio. A tale scopo il territorio comunale si intende suddiviso nelle seguenti 3 zone nelle quali la frequenza e la qualità del servizio risultano decrescenti: zona 1, completamente servita, è quella compresa nel c.d. perimetro servito; zona 2 è quella che si trova al di fuori del perimetro completamente servito ed è individuata in relazione alla distanza fra l'abitazione e il più vicino punto di raccolta, tale distanza dovrà essere compresa fra i 300 e i 600 metri; La zona 3 è quella in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta supera i 600 metri. Il tributo è dovuto nella misura piena per locali e/o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ubicati, ubicati nella zona 1. E' accordata una riduzione del tributo nella misura rispettivamente del 50% e del 70% per le fattispecie imponibili ricadenti nelle zone 2 e 3.

2. La distanza indicata al comma 1 va determinata in base al raggio drenante.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 21 - Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socioeconomico

1. Ai sensi del comma 19 dell'art. 14 del D.L. n. 201/2012 il Consiglio Comunale, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esonero totale o parziale dal pagamento del tributo. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
2. I requisiti dei soggetti che potranno usufruire degli interventi verranno stabiliti annualmente con apposito atto dell'organo comunale competente da adottarsi contestualmente a quello di approvazione della tariffa.
3. La concessione delle predette agevolazioni sarà in ogni caso riservata a categorie di soggetti costituite da persone anziane e in condizioni di accertato grave disagio economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati.
4. I soggetti in possesso dei requisiti di cui sopra, verranno comunicati annualmente al soggetto gestore del tributo.

Art. 22 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o

agevolazioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine decrescente.

DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 23 – Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione dello stesso e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti applicate in annualità antecedenti all'entrata in vigore del presente regolamento conservano validità anche ai fini del tributo sui rifiuti e sui servizi, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 24- Modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni

1. I soggetti di cui all'articolo precedente devono presentare al Comune o all'eventuale gestore del tributo, entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione, possesso o detenzione dichiarazione unica dei locali ed aree assoggettabili siti nel territorio del comune.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune,

ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettabilità siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini di cui al comma 1, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un diverso ammontare della tariffa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo.

3. La dichiarazione, originaria o di variazione, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (ovvero appartenenti ai gruppi catastali A, B o C) deve contenere obbligatoriamente i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. Inoltre deve contenere:

- per le utenze domestiche: l'indicazione del codice fiscale, dei dati anagrafici delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o conducono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro eventuali rappresentanti legali e della relativa residenza.
- per le utenze non domestiche la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché l'attività svolta, la partita I.V.A., la sede principale, legale o effettiva, l'indicazione delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, il loro codice fiscale e residenza anagrafica.

Per entrambi i tipi di utenza, l'indicazione dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o conduzione.

4. La dichiarazione è sottoscritta da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale e presentata direttamente agli uffici comunali, o eventuale soggetto gestore del tributo, oppure spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta elettronica certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

5. Il Comune, o eventuale soggetto gestore del tributo, deve rilasciare ricevuta della dichiarazione nel caso di spedizione.

6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti, i moduli per la presentazione della dichiarazione potranno essere ritirati anche presso il servizio anagrafe in occasione degli adempimenti anagrafici relativi al cambio di residenza. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a provvedere alla dichiarazione nel termine previsto e consegnare i relativi moduli.

7. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, non è tenuto, per le utenze non domestiche, a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

8. Gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'eventuale gestore del tributo, mensilmente, copia o elenchi:

- delle autorizzazioni per occupazioni di suoli od aree pubbliche;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti.

Art. 25 - Inizio e cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione, detenzione od il possesso.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree, dà diritto alla esclusione dal tributo a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di cessazione, debitamente accertata. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. La variazione, nel corso dell'anno, dei componenti il nucleo familiare determina l'incremento o la diminuzione della tariffa a decorrere dal primo giorno del mese successivo.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente che ha prodotto dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal contribuente subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Ogni variazione che incida sulla determinazione o sulla quantificazione del tributo dovuto dal contribuente ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è determinata.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il Comune, mediante deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento

alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 27 - Riscossione

1. Il Comune, o l'eventuale soggetto gestore del tributo, riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate trimestrali, scadenti l'ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nonché tramite bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Art. 28 - Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora. L'avviso di accertamento deve specificare altresì l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, il responsabile del procedimento, l'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, nonché le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le

sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 300 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi fissati al tasso legale. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Art. 29 - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia. L'applicazione è limitata alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 30 - Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Si applica il vigente regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie e dell'accertamento con adesione del contribuente.

Art. 31 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con

decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 32- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 33 – Importi minimi

In attuazione dell'art. 12 comma 1-bis del vigente regolamento delle entrate comunali non si fa luogo a riscossione in sede volontaria quando l'importo del tributo risulta inferiore a Euro 5.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune, o il soggetto gestore del tributo, non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 34 - Disposizioni per l'anno 2013

1. La gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è affidata fino al 31 dicembre 2013 alla società AISA spa, soggetto che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgeva il servizio di gestione dei rifiuti nonché di accertamento e riscossione della previgente forma di prelievo.
2. Per l'anno 2013 il tributo deve essere corrisposto in 3 rate scadenti rispettivamente il 28 giugno, il 30 agosto ed il 2 dicembre.
3. In attuazione della lettera b) comma 2 dell'art. 10 D.L. n. 35/2013, ai fini del versamento delle prime due rate del tributo dovranno essere inviati ai contribuenti gli inviti al pagamento secondo i modelli già predisposti per il pagamento della TIA 2, da versare sul conto corrente dedicato intestato ad AISA spa secondo le modalità già applicate da detta società per la riscossione della TIA 2 nell'anno 2012. I pagamenti di cui al periodo precedente, calcolati per ciascuna delle prime due rate in relazione ad un terzo dell'importo lordo dovuto da ciascun utente del servizio di igiene ambientale a titolo di TIA 2 per l'anno 2012, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013. Sulle somme affluenti nel predetto conto corrente e' costituito impegno all'immediato riversamento nel conto di tesoreria del comune di Arezzo. L'ultima rata, il cui versamento dovrà avvenire esclusivamente a mezzo

modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime due rate. Contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di € 0,30 al mq.

4. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al comma precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente Tariffa Integrata Ambientale applicate nell'anno 2012.

